

Association of Foreign Banks in Switzerland
Verband der Auslandsbanken in der Schweiz
Association des banques étrangères en Suisse
Associazione delle banche estere in Svizzera

foreign banks .in switzerland.

Statuti

Statuti dell'Associazione delle Banche Estere in Svizzera

Edizione del 14 giugno 2022

Nome, sede e scopo

Art. 1 ¹ Con nome di «Associazione delle banche estere in Svizzera» («Verband der Auslandsbanken in der Schweiz», «Association des banques étrangères en Suisse», «Association of Foreign Banks in Switzerland»), esiste un'associazione ai sensi degli articoli 60-79 del Codice Civile Svizzero.

² L'Associazione ha sede a Zurigo ed è iscritta nel registro del commercio.

Art. 2 L'Associazione ha lo scopo di tutelare e promuovere gli interessi comuni dei suoi membri.

Membri

Art. 3 Possono diventare membri dell'Associazione le persone seguenti autorizzate dalla FINMA, possedute principalmente da azionisti esteri e con centro delle loro attività in Svizzera («Membro»):

- a) banche, succursali e rappresentanti in Svizzera di banche estere e persone secondo l'Art 1b Legge sulle banche;
- b) gestori patrimoniali, trustee e società di intermediazione mobiliare;
- c) gestori di patrimoni collettivi, direzioni di fondi e persone che rappresentano in Svizzera investimenti collettivi di capitali esteri

Art. 4 ¹ Il Comitato può ammettere in qualità di osservatore le persone fisiche e morali che aderiscono allo scopo dell'Associazione pur non soddisfacendo i criteri per diventare Membri (in seguito «Osservatore»).

² Se gli Statuti non prevedono altrimenti, l'Osservatore ha i diritti e gli obblighi di un Membro.

Art. 5 L'ammissione quale Membro o Osservatore viene decisa dal Comitato sulla base di una richiesta scritta.

Art. 6 ¹ Le dimissioni di un Membro o Osservatore sono da inoltrare per iscritto a valere alla fine di un qualsiasi mese.

² La qualità di Membro o di Osservatore si perde automaticamente con la cessazione delle attività (per e. in caso di liquidazione), oppure quando non sono più soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione FINMA secondo l'Art. 3 degli Statuti.

³ Con la perdita della qualità di Membro o Osservatore scade anche la rappresentanza negli organi dell'Associazione.

Art. 7 ¹ Il Comitato può escludere un Membro o un Osservatore in qualunque momento, secondo il suo libero apprezzamento e senza che ne siano indicati i motivi. Una tale decisione deve essere presa a maggioranza di due terzi dei membri del Comitato.

² In particolare sono motivo di esclusione le azioni contrarie allo scopo ed allo spirito dell'Associazione.

Art. 8 ¹ I Membri e gli Osservatori sono tenuti a pagare la quota annuale fissata dall'Assemblea generale. Nell'anno di adesione la quota è pagabile pro-rata temporis.

² Per adempiere a dei compiti particolari nell'interesse dell'Associazione, l'Assemblea generale può decidere d'imporre dei contributi supplementari.

³ E' esclusa ogni responsabilità dei Membri o degli Osservatori per gli impegni finanziari dell'Associazione.

Art. 9 ¹ In caso di dimissioni di un Membro o di un Osservatore, la quota annuale è pagabile pro-rata temporis fino alla data in cui le dimissioni prendono effetto.

² I Membri e gli Osservatori dimissionari non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Organizzazione

Art. 10 Gli organi dell'Associazione sono:

- d) l'Assemblea generale,
- e) il Comitato,
- f) il Comitato esecutivo,
- g) il Segretario generale,
- h) l'Organo di controllo.

a) L'Assemblea generale

Art. 11 ¹ L'Assemblea generale è composta dai delegati dei Membri e degli Osservatori.

² Ogni Membro ha un voto. Gli Osservatori partecipano con voto consultivo.

³ Un Membro può dare delega ad un altro Membro. Nessun Membro può rappresentare più di un Membro.

Art. 12 ¹ L'Assemblea generale ordinaria si svolge ogni anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio. Essa è convocata dal Comitato.

² Un'Assemblea generale straordinaria può essere convocata secondo le necessità sia dal Comitato sia dall'Organo di controllo. Il Comitato deve inoltre convocare un'Assemblea generale straordinaria allorquando lo decide l'Assemblea generale ordinaria o su richiesta iscritta di almeno un quinto dei Membri, indicandone i motivi.

Art. 13 L'Assemblea generale ha le seguenti competenze:

1. l'approvazione del Rapporto annuale del Comitato, dei Conti annuali presentati dall'Organo di controllo e la scarica del Comitato;
2. l'elezione del Comitato e dell'Organo di controllo;
3. la determinazione della quota annuale;
4. la revisione degli Statuti e lo scioglimento dell'Associazione;
5. la decisione su tutti gli altri punti attribuiti all'Assemblea generale per legge o per

Statuti, oppure presentati dal Comitato o dall'Organo di controllo.

- Art 13^{bis} ¹ Il Comitato è competente per l'Organizzazione e la tenuta dell'Assemblea generale. L'Assemblea generale può tenersi in modo fisico o virtuale.
- ² Il Comitato decide formato e luogo dell'Assemblea generale.
- Art. 14 ¹ Le convocazioni all'Assemblea generale devono essere fatte almeno 14 giorni prima della data fissata, precisando l'ordine del giorno.
- ² Le convocazioni sono fatte in modo fisico o digitale adeguato.
- Art. 15 Le proposte che i Membri o gli Osservatori desiderano mettere all'ordine del giorno di un'Assemblea generale devono pervenire al Comitato per iscritto almeno quattro settimane prima della data dell'Assemblea generale.
- Art. 16 ¹ L'Assemblea generale è presieduta dal Presidente o, in caso di impedimento, da uno dei Vice-presidenti o da un altro membro del Comitato.
- ² Il presidente nomina il verbalista.
- Art. 17 ¹ Ogni Assemblea generale regolarmente convocata può decidere validamente sui punti indicati nell'ordine del giorno qualunque sia il numero di Membri rappresentati. Essa prende le sue decisioni con la maggioranza assoluta dei voti espressi, a meno che gli Statuti non prevedano altre modalità.
- ² Per decidere lo scioglimento dell'Associazione, così come per modificare gli Statuti, è necessaria una maggioranza dei due terzi dei voti espressi.
- Art. 18 ¹ In un'Assemblea generale svolta in modo fisico le votazioni e le elezioni si fanno a mano alzata, a meno che l'assemblea non decida altrimenti o che il presidente non ordini altrimenti.
- ² In caso di parità dei voti quello del presidente è decisivo.
- Art. 18^{bis} ¹ In un'Assemblea generale svolta in modo virtuale le votazioni e le elezioni si fanno per lettera o per via elettronica. In tal caso è necessario assicurare un dibattito e una procedura di votazione e di elezione. E' possibile condurre il

dibattito prima dell'Assemblea generale tenuta in modo virtuale, per via elettronica per esempio.

² In caso di votazione per lettera vanno comunicati ai Membri l'indirizzo e la scadenza per la ritorna dell'espressione di volontà. La lettera postale viaggia sulla responsabilità del mittente.

³ In caso di votazione per via elettronica va comunicato ai Membri l'indirizzo elettronico, forma e scadenza per l'espressione di volontà (per es. email normale).

⁴ La selezione del formato di espressione di volontà non può escludere nessun Membro dal suo diritto di votazione e di elezione.

⁵ In caso di parità dei voti quello del presidente è decisivo.

b) Il Comitato

Art. 19 ¹ Il Comitato si compone di almeno otto persone che, come regola generale, appartengono ai massimi livelli della direzione dei Membri. I rappresentanti degli Osservatori non sono eleggibili nel Comitato.

² La durata del mandato dei membri del Comitato è di tre anni. Se l'elezione non avviene in un'Assemblea generale ordinaria, viene considerato come primo anno di mandato quello dell'elezione.

³ I membri del Comitato il cui mandato viene a scadenza sono rieleggibili per un secondo mandato successivo. Un'ulteriore proroga non dovrebbe farsi che per motivi particolari nell'interesse dell'Associazione.

⁴ Dei turni adeguati sono previsti tra i membri.

⁵ La composizione del Comitato rispecchia i paesi d'origine dei Membri e le principali piazze finanziarie svizzere.

⁶ Almeno tre quarti dei membri del Comitato rappresentano una banca.

Art. 20 ¹ Il Comitato dirige l'Associazione e sorveglia le attività del Segretariato.

Decide tutte le questioni riguardanti l'Associazione per le quali gli Statuti non prevedono altre modalità.

² Le sue incombenze e competenze riguardano in particolare:

1. l'ammissione e l'esclusione di Membri e Osservatori;
2. la preparazione dell'ordine del giorno dell'Assemblea generale, la relativa formulazione di proposte, la presentazione dei Conti annuali e la redazione del Rapporto annuale;
3. l'elezione di un Presidente, di uno o più Vice-presidenti, del Tesoriere e del Comitato esecutivo;
4. la nomina del Segretario generale, la definizione dei suoi compiti e della sua remunerazione;
5. la delega di firme che impegnano l'Associazione.

³ Il Comitato è autorizzato a delegare una parte delle sue competenze al Comitato esecutivo.

Art. 21 ¹ Il Comitato si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso d'impedimento di quest'ultimo, di uno dei Vice-presidenti o su richiesta di almeno quattro dei suoi membri, ogni qualvolta gli affari o le circostanze lo esigano. L'ordine del giorno è comunicato con la convocazione.

² Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. In caso di parità dei voti, il voto del presidente è decisivo. Sono riservate le disposizioni dell'art. 7, cpv. 1 degli Statuti.

³ Il presidente nomina il verbalista.

⁴ Per decisione del Presidente o, in caso di impedimento, di uno dei Vice-presidenti, il Comitato può deliberare tramite circolare. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta di tutti i membri del Comitato, a meno che un membro non esiga la consultazione orale. In casi urgenti il Comitato può deliberare e adottare risoluzioni per via telefonica.

⁵ Le risoluzioni adottate per circolare o per via telefonica devono essere incluse nel verbale.

c) Comitato esecutivo

- Art. 22 ¹ Il Comitato esecutivo è composto da almeno quattro membri.
- ² Il Presidente, i Vice-presidenti ed il Tesoriere fanno parte d'ufficio del Comitato esecutivo nelle loro stesse funzioni.
- ³ La durata del mandato dei membri del Comitato esecutivo è di tre anni.
- Art. 23 ¹ Il Comitato esecutivo assiste il Presidente nella preparazione delle riunioni del Comitato ove necessario o appropriato.
- ² Il Comitato esecutivo esercita i poteri che gli sono delegati dal Comitato in virtù dell'art 20, cpv. 3.
- Art. 24 ¹ Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente o, in caso d'impedimento, di uno dei Vice-presidenti. L'ordine del giorno è comunicato con la convocazione.
- ² E' necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Comitato esecutivo affinché le decisioni prese siano valide.
- ³ Le disposizioni dell'art. 21, cpv. 2, 3, 4 e 5 sono applicabili per analogia al Comitato esecutivo.

d) Il Segretario generale

- Art. 25 ¹ Il Segretario generale è responsabile della condotta degli affari, secondo lo scopo dell'Associazione e conformemente alle decisioni dell'Assemblea generale, del Comitato e del Comitato esecutivo.
- ² Egli partecipa alle Assemblee generali e alle riunioni del Comitato e del Comitato esecutivo con voto consultivo e ha il diritto di presentare mozioni.
- ³ I diritti e doveri del Segretario generale sono fissati dal Comitato.

e) L'Organo di controllo

- Art. 26 L'Organo di controllo si compone di due membri e di un sostituto. Esso viene eletto dall'Assemblea generale per una durata di tre anni ed è tenuto a

presentare un rapporto scritto accompagnato dalla sua proposta all'Assemblea generale ordinaria. I membri uscenti e il sostituto sono rieleggibili.

La contabilità

Art. 27 La chiusura dei conti avviene annualmente il 31 dicembre.

Disposizioni generali

Art. 28 Le comunicazioni dell'Associazione vengono pubblicate sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Le comunicazioni ai Membri e agli Osservatori si fanno per lettera semplice, circolare o via elettronica tranne nei casi in cui la legge prevede imperativamente un'altra modalità.

Art. 29 L'Associazione è validamente impegnata dalla firma collettiva di due persone autorizzate. Il Presidente ed i Vice-presidenti come il Tesoriere ed il Segretario generale dispongono con firma congiunta tra di loro o con un'altra persona designata dal Comitato.

Art. 29^{bis} I presenti Statuti sono disponibili in traduzione francese, inglese e italiana. Fa riferimento la versione originale in tedesco.

Scioglimento e Liquidazione

Art. 30 L'Assemblea generale può, in ogni momento, decidere lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione secondo le disposizioni dei presenti Statuti.

Art. 31 Dopo il rimborso di tutti i debiti il patrimonio dell'Associazione, sarà distribuito tra i Membri ed Osservatori. Il calcolo si baserà sui contributi di ciascuno dei Membri ed Osservatori versati nel corso degli ultimi tre anni precedenti la decisione di scioglimento.

foreign banks .in switzerland.

Usterstrasse 23 - CH-8001 Zürich
T +41 44 224 4070
www.afbs.ch - info@afbs.ch